



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 11/12/2018Nr. Prot. 17076 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affissa all'Albo Pretorio il 11/12/2018 |
| <input type="checkbox"/> | Allegati presenti |

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016"

Nr. Progr. **139**

Data **07/12/2018**

Seduta NR. **36**

Cod. Ente: **CO-36042/L**

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 11:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Carica</i> | <i>Presente</i> |
|---------------------------|---------------|--------------------------|
| BARTOLACELLI CLAUDIO | SINDACO | S |
| FORNARI SABINA | ASSESSORE | S |
| GORRIERI DANIELE | ASSESSORE | S |
| SCARABELLI NADA | ASSESSORE | S |
| PINI SIMONA | ASSESSORE | S |
| <i>TOTALE Presenti: 5</i> | | <i>TOTALE Assenti: 0</i> |

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il IL VICE SEGRETARIO del Comune, il CRISTINA MONTANARI.

In qualità di SINDACO, il CLAUDIO BARTOLACELLI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016"

LA GIUNTA

Premesso che l'art. 113, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, disciplina la materia degli incentivi da riconoscere al personale interno incaricato delle funzioni tecniche relative agli appalti di lavori, servizi e forniture;

Considerato che il comma 3 del predetto articolo prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti;

Rilevata la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture, che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Osservato che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 26 luglio 2018 ha approvato lo "Schema regolamento incentivi ai sensi dell'art. 113 comma 2 del codice dei contratti pubblici, elaborato da Itaca", Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, a cui si ritiene di fare riferimento;

Visto il testo del Regolamento recante la "*Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016*", elaborato sulla base dello schema approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 26 luglio 2018, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che individua i criteri necessari e propedeutici per l'erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno delle amministrazioni a titolo di incentivo per le funzioni tecniche;

Ritenuto lo stesso conforme e meritevole di approvazione, in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

Tenuto conto che la Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano, cui questo Ente aderisce, con deliberazione n. 58 del 20/11/2018, ha approvato il regolamento in esame nello stesso testo che qui si propone;

Verificato che l'approvazione del presente regolamento è condizione necessaria per l'erogazione dei compensi di cui all'art. 11, D.lgs. 50/2016;

Evidenziata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 TUEL;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti, ex art. 49 TUEL;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento recante la "*Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016*", nel testo di cui all'allegato "A" che, composto di n. 16 articoli e n. 2 tabelle, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di provvedere alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali", "Atti generali", ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 3) Di inviare il presente atto, per quanto di competenza, ai Rappresentanti le OO.SS. territoriali ed alle R.S.U. dell'Ente;

INDI

- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione favorevole all'unanimità, stante l'urgenza di provvedere.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 139 DEL 07/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO BARTOLACELLI CLAUDIO

IL VICE SEGRETARIO
F.to MONTANARI CRISTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **11/12/2018** al **27/12/2018**, come previsto dall'art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art.125 del D.Lgs.267/2000.

Serramazzone, li 11/12/2018

IL VICE SEGRETARIO
F.to MONTANARI CRISTINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale.

Serramazzone, li 11/12/2018

IL VICE SEGRETARIO
MONTANARI CRISTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

È stata pubblicata nei termini sopraindicati.

È divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D Lgs. 267/2000 dal 22/12/2018.

Addi, _____

IL VICE SEGRETARIO
F.to MONTANARI CRISTINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale.

Serramazzone, li _____

IL VICE SEGRETARIO
MONTANARI CRISTINA

COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Proposta **151** del **05/12/2018**

Numero Delibera **139** del **07/12/2018**

Settore/Servizio: **SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI LOCALI-GESTIONE
DEL PERSONALE /**

OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016"**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data **05/12/2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MONTANARI CRISTINA

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data **05/12/2018**

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIC
F.to MONTANARI CRISTINA

**COMUNE DI SERRAMAZZONI
PROVINCIA DI MODENA**

**REGOLAMENTO RECANTE LA “DISCIPLINA
PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016”**

REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - (Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera d'interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 - (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, commi 1 e 2, del Codice, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, vengono destinate ad un apposito fondo le risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente di

cui all'articolo 2 esclusivamente per le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
 3. Sono esclusi dall'incentivo i lavori, servizi e forniture d'importo a base di appalto inferiori ad € 15.000,00.

Articolo 4 - (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del direttore, dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità d'integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto d'individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5 - (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso

personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza; tale percentuale è definita nelle tabelle A e B di cui all'articolo 9 del presente regolamento e viene detratta dalla quota del fondo di cui all'art. 113 comma 2 riportato nelle medesime tabelle A e B decurtato pertanto del corrispondente importo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale della centrale di committenza che ha partecipato alle attività sono definite nelle Tabelle 1A e 2A del presente regolamento.

Articolo 6 - (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il RUP fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7 - (Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con

eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8 - (Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9 - (Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture saranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

| Classi di importo dei Lavori | Percentuale da applicare per la costituzione del fondo | Quota fondo Centrale Committenza se coinvolta |
|--|---|--|
| Fino a euro 500.000 | 2% | 20% |
| Per importi superiori ad euro 500.000 ed inferiori ad euro 1.000.000 | 1,8% | 15% |
| Per importi compresi tra euro 1.000.000 ed euro 5.548.000 | 1,6% | 10% |
| Per importi compresi tra euro 5.548.000 ed euro 10.000.000 | 1,4% | 5% |
| Per importi compresi tra euro 10.000.000 ed euro 25.000.000 | 1,0% | 2% |
| Per importi oltre euro 25.000.000 | 0,5% | 1% |

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

| Classi di importo dei Servizi o delle Forniture | Percentuale da applicare per la costituzione del fondo | Quota fondo Centrale Committenza se coinvolta |
|---|---|--|
| Per importi inferiori ad euro 221.000,00 | 2% | 20% |
| Per importi compresi tra euro 221.000 ed inferiori ad euro 750.000,00 | 1,8% | 15% |
| Per importi pari o superiori ed euro 750.000 | 1,6% | 10% |

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo dello 0,2% di quella relativa alla corrispondente classe d'importo nei seguenti casi:
 - lavori d'importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, all'esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
 - servizi e forniture d'importo superiore a euro 750.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
10. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura è ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10 - (Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia d'incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11 - (Erogazione delle somme)

1. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, dell'80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12 - (Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, sono azzerate, con conseguente riduzione del totale del fondo incentivante riportato nel quadro economico dell'intervento.

Articolo 13 - (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Dirigente o il Responsabile del Servizio competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il Dirigente o il Responsabile del Servizio competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente o il Responsabile del Servizio competente assume la determinazione di liquidazione.
 - B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il responsabile del procedimento documenta al Dirigente o al Responsabile del Servizio competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente o il Responsabile del Servizio competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente o il Responsabile del Servizio competente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
 - C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - il responsabile del procedimento documenta al Dirigente o al Responsabile del Servizio competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente o il Responsabile del Servizio competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente o il Responsabile del Servizio competente assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio competente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
 - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività

ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;

- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 14 - (Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera d'invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera d'invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 15 - (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al D.lgs. 163/2006 ed al conseguente regolamento comunale approvato con delibera giunta n. 181 dell'11/7/2007.
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui alla legge n. 114/2014 ed al conseguente regolamento comunale approvato con delibera giunta n. 99 del 26/11/2015.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 16 - (Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni precedente disciplina, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

| FUNZIONE AFFIDATA | Fase programmazione 5% | Fase verifica 20% | Fase affidamento 15% | Fase esecuzione 60% | Totale 100% |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Responsabile della programmazione | 2% | | | | 2% |
| Responsabile del procedimento | | 7% | 4,5% | 9% | 20,5% |
| Verificatore progettazione | | 10% | | | 10% |
| Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere) | | | | 27% | 27% |
| Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione** | | | | 10% | 10% |
| Collaboratori tecnici *** | 1,5% | 1,5% | 0,5% | 8% | 11,5% |
| Collaboratori giuridico-amministrativi **** | 1,5% | 1,5% | 10% | 6% | 19% |
| <p>* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 20%; Direttore operativo 5%; Ispettore di cantiere 2%.</p> <p>** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</p> <p>*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.</p> | | | | | |

(TABELLA 1A):

Ripartizione della quota del Fondo a favore della Centrale di Committenza per la realizzazione di opere e lavori

| FUNZIONE AFFIDATA | Fase affidamento 100% |
|--|----------------------------------|
| Responsabile della Centrale di Committenza | 70% |
| Collaboratore 1 | 15% |
| Collaboratore 2 | 15% |

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

| FUNZIONE AFFIDATA | Fase programmazione 5% | Fase affidamento 25% | Fase esecuzione 70% | Tot. per fasi |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Responsabile della programmazione | 3% | | | 3% |
| Responsabile del procedimento | | 10% | 15% | 25% |
| Direttore dell'esecuzione | | | 30% | 30% |
| Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione | | | 10% | 10% |
| Collaboratori tecnici ** | 1,0% | 5% | 8% | 14% |
| Collaboratori giuridico-amministrativi ** | 1,0% | 10% | 7% | 18% |
| Totale | | | | 100% |
| <i>** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.</i> | | | | |

(TABELLA 2A):

Ripartizione della quota del Fondo a favore della Centrale di Committenza per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

| FUNZIONE AFFIDATA | Fase affidamento 100% |
|--|----------------------------------|
| Responsabile della Centrale di Committenza | 70% |
| Collaboratore 1 | 15% |
| Collaboratore 2 | 15% |

| FUNZIONE AFFIDATA | Fase programmazione | Fase verifica | Fase affidamento |
|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 5% | 20% | 15% |
| Responsabile della programmazione | 2% | | |
| Responsabile del procedimento | | 7% | 4,50% |
| Verificatore progettazione | | 10% | |
| Direzione dei lavori* | | | |
| Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione** | | | |
| Collaboratori tecnici *** | 1,50% | 1,50% | 0,50% |
| Collaboratori giuridico-amministrativi *** | 1,50% | 1,50% | 10% |

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore operativo; Ispettore di cantiere.

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella m. collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo; la percentuale per il collaudatore statico.

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quel

*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

| Fase esecuzione | Totale |
|------------------------|---------------|
| 60% | 100% |
| | 2% |
| 9% | 20,50% |
| | 10% |
| 27% | 27% |
| 10% | 10% |

8% 11,50%
6% 19%

ore dei lavori; Direttore

*assima applicabile in caso di
strativo, ivi inclusa anche la*

la prevista per il collaudo .